

MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 743

MM no. 743 – Modifica dell'allegato 1 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti

Gentile signora Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una richiesta di modifica del tariffario dell'allegato 1 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.

1. Motivo della richiesta di modifica del tariffario

Il Regolamento comunale prevede che le attività economiche di qualsiasi genere paghino una tassa separata rispetto alle economie domestiche. Questo principio vale anche per le attività economiche esercitate presso il domicilio del contribuente, sia che si tratti di un'attività principale che di un'attività accessoria.

L'obbligo di tassare le attività esercitate al domicilio è stato confermato dal Tribunale federale (2C_677/2010). Il Comune si è quindi adeguato di conseguenza, inviando due tasse distinte a coloro che esercitano un'attività in proprio, ossia una per l'economia domestica ed una per l'attività indipendente.

Riportiamo un estratto della sentenza che sicuramente è molto interessante ed aiuta ad illustrare meglio la problematica a partire da un caso concreto:

“Il regolamento comunale distingue in modo chiaro due categorie distinte di contribuenti, ossia da una parte gli abitanti del Comune e dall'altra le imprese che vi risiedono; tra l'altro per ciascuna categoria il Regolamento precisa l'oggetto della tassa e il modo di calcolarla, rispettivamente all'art. 3 per le economie domestiche e all'art. 6 per le imprese. I giudici di prima istanza avrebbero potuto quindi senza violare il principio di legalità considerare che una persona che, come la ricorrente, è domiciliata nel Comune e vi esercita un'attività lucrativa a titolo indipendente sia assoggettata cumulativamente alla tassa sui rifiuti per gli abitanti e alla tassa sui rifiuti per le imprese. Inoltre una simile interpretazione non è da ritenersi arbitraria, nel senso che si può concepire facilmente come un'attività indipendente, persino esercitata al proprio domicilio come per la ricorrente, sia di natura tale da generare potenzialmente dei rifiuti specifici legati all'attività in questione che si aggiungono a quelli

*legati al semplice fatto di abitare nel Comune. Del resto, dal punto di vista della **parità di trattamento, non si può concepire una regolamentazione che faccia una differenza tra le attività esercitate al domicilio o fuori dal domicilio del contribuente** [in effetti verrebbe violata la legge sulla concorrenza, ndr.]*

La ricorrente afferma che come accade per numerose attività esercitate a domicilio (corsi di piano o di pittura, ripetizioni scolastiche, corsi di cucito, ecc.) la sua attività di massaggiatrice non è assimilabile alla “conduzione di un’impresa”. Sottolinea il fatto di non avere alcun impiegato al suo servizio, che non è iscritta al registro di commercio e che i redditi legati alla sua attività hanno generato un risultato insignificante e inferiore ai costi della sua formazione. L’art. 2 del regolamento comunale definisce tuttavia in modo ampio la nozione d’impresa soggetta al pagamento della tassa: sono espressamente colpiti “gli indipendenti che esercitano un’attività, anche di minima importanza”. Non è quindi arbitrario includere in questa larga definizione l’attività della ricorrente dal momento che in base alle constatazioni cantonali l’interessata intendeva ricavare un reddito dalla sua attività per la quale ha fatto persino della pubblicità iscrivendosi nell’annuario. [...]

*Un’altra questione riguarda quella di capire se l’attività produce o meno dei rifiuti che comporterebbero delle spese di raccolta e di incenerimento ai sensi dell’art. 1 del regolamento comunale. Su questo punto la decisione impugnata constata che l’attività in causa genera dei rifiuti, in particolare bottiglie d’olio per massaggi. Nella misura in cui la ricorrente non rimette in questione la constatazione, non vi è motivo di discostarsene. Per giunta, come per ogni attività indipendente, la ricorrente produce verosimilmente dei **rifiuti provenienti dall’attività d’ufficio** (fatture, corrispondenza, liste delle prestazioni fornite, ecc).*

Se da una parte è assodato che le attività economiche esercitate al proprio domicilio debbano essere tassate separatamente rispetto all’economia domestica, è anche vero che il nostro tariffario previsto nell’Allegato 1 al Regolamento tratta nel medesimo modo qualsiasi tipo di attività, salvo gli esercizi pubblici. Questo comporta che ad esempio una semplice attività di consulenza esercitata a domicilio in un locale della propria abitazione domestica venga trattato alla stregua di una falegnameria o di un impresario costruttore. Chiaramente si tratta di due fattispecie diverse e quindi per parità di trattamento devono essere trattate diversamente.

2. Proposta di modifica del tariffario

Per rimediare alla problematica sopra esposta, si propone di adeguare il nostro tariffario della tassa base inserendo una nuova categoria denominata “attività economiche presso economie domestiche”. Allo stesso tempo si propone di articolare meglio le diverse categorie di imprese distinguendole in base alla taglia, determinata in base al numero di unità lavorative, sull’esempio di quanto già avviene in altri Comuni.

Di conseguenza l’Allegato 1 potrà essere modificato come segue:

VERSIONE ATTUALE

Allegato 1 – Tariffario

In virtù degli Art. 21, 22, 23, 24, 25 del presente regolamento, le tasse vengono fissate sulla base dei seguenti limiti.

Tassa base

Categoria	Tipologia	Minimo	Massimo
B	Attività diverse Attività indipendenti quali parrucchieri, banche, uffici postali e commerciali, studi tecnici, istituti di fisioterapia, come pure piccole attività (indipendenti o dipendenti) aventi quale caratteristica principale l'offerta di servizi/beni, come pure esercizi pubblici senza ristorazione.	200	400
	Esercizi pubblici con ristorazione	300	600
	Supplemento posti letto	40	80

VERSIONE NUOVA – modifiche in rosso

Allegato 1 – Tariffario

In virtù degli Art. 21, 22, 23, 24, 25 del presente regolamento, le tasse vengono fissate sulla base dei seguenti limiti.

Tassa base

Categoria	Tipologia	Minimo	Massimo
B	Attività economiche Attività quali ad esempio parrucchieri, banche, uffici postali e commerciali, studi tecnici, istituti di fisioterapia, artigiani, uffici di consulenza , come pure piccole attività (indipendenti o dipendenti) aventi quale caratteristica principale l'offerta di servizi/beni, come pure esercizi pubblici senza ristorazione.		
	- Fino a 10 unità lavorative - Oltre 10 unità lavorative	200 400	400 600
	Attività economiche esercitate esclusivamente presso economie domestiche, anche di minima importanza, che non occupano una superficie superiore a 20 mq; per persona o società	72.50	145
	Esercizi pubblici con ristorazione	300	600
	Supplemento posti letto	40	80

Questo tariffario permette di distinguere le attività svolte presso il domicilio del contribuente e che occupano poco spazio rispetto ad altre attività più importanti, trattando in modo diverso le piccole attività rispetto a quelle più grandi, secondo il principio dell'equità di trattamento. La tariffa proposta per le piccole attività è pari a quella delle economie domestiche di persone sole, come già accade in altri Comuni.

3. Conclusioni

7.1. Aspetti procedurali e formali

L'adozione e la modifica di regolamenti comunali è una competenza esclusiva del Consiglio comunale sulla base dell'art.13 cpv.1 lett. a) e dell'art.42 cpv. 2 della LOC. Per questo oggetto è necessaria la maggioranza semplice dei membri del Consiglio comunale (art.61 cpv. 1 LOC).

7.2. Attribuzione del messaggio alle commissioni del Consiglio comunale

Il messaggio viene attribuito alla commissione della petizione trattandosi di una modifica legislativa. La commissione della gestione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari (art.181 cpv.3 lett. b) LOC). Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

7.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a) e 42 cpv. 2 LOC, vi invitiamo a voler

risolvere:

- 1) Sono approvate le modifiche all'Allegato 1, tassa base della categoria B, del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti
- 2) Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione enti locali ed avranno effetto retroattivo al 1° gennaio 2020.

Con stima e cordialità.

PER IL MUNICIPIO:

<p>Il Sindaco Matteo Patriarca</p> 		<p>Il Segretario Andrea Scioli</p> 
---	---	--

Pura, 13 gennaio 2020
Risoluzione nr. 3183 / 2020

Commissione incaricata per l'esame del messaggio:

- Commissione delle petizioni